



Comune di Alfonsine
Medaglia d'argento al valor civile e
medaglia d'argento al valor militare
(Provincia di Ravenna)

ORDINANZA
N. 6 DEL 25/06/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLO SVOLGIMENTO, A PARTIRE DALLE ORE 5:00 E IN ORARIO SERALE E NOTTURNO, DI LAVORI STRADALI CONNESSI A INTERVENTI DI OPERE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE – VALIDITÀ FINO AL 15 SETTEMBRE 2026

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 72 del 3 giugno 2026, recante "Misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole", efficace dal 3 giugno al 15 settembre 2026, adottata al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti al rischio da stress termico correlato alle elevate temperature, la quale dispone il divieto di svolgimento di attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul portale Workclimate segnali un livello di rischio "Alto", nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché nei piazzali della logistica;

Premesso che:

- il territorio comunale è attualmente interessato da diversi cantieri in corso d'esecuzione per opere pubbliche stradali ed edili, che per il rispetto dei cronoprogrammi e delle tempistiche dettate da finanziamenti, e il ripristino delle normali condizioni di funzionalità di spazi ed edifici pubblici, devono procedere anche nella stagione estiva;
- tali interventi, realizzati anche tramite soggetti attuatori, concessionari o imprese incaricate nell'interesse del Comune di Alfonsine, presentano carattere di urgenza e non differibilità;
- nell'ambito dei suddetti interventi sono previsti lavori di rifacimento e manutenzione stradale eseguiti da imprese appaltatrici, subappaltatrici o comunque incaricate, che potranno interessare assi viari di rilevante importanza per la circolazione comunale e sovracomunale;

Considerato che:

- è vigente l'Ordinanza del Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 500 del 12/12/2025, le cui disposizioni si intendono integrate dalla presente ordinanza limitatamente agli aspetti disciplinati dal presente provvedimento;
- i cantieri edili e stradali sono prevalentemente svolti all'aperto e possono pertanto essere interessati dalle limitazioni e dalle esigenze organizzative derivanti dalle condizioni climatiche estive e dal rischio da calore;

- l' Ordinanza regionale n. 72 del 03/06/2026 prevede, nel periodo di efficacia della stessa, la possibilità di derogare ai vigenti regolamenti comunali in materia di attività rumorose temporanee mediante l'anticipo o il posticipo di un'ora degli orari di lavoro nei cantieri edili e affini svolti esclusivamente all'aperto con prolungata esposizione al sole, precisando che tale disposizione può essere diversamente regolata dai Comuni con propria ordinanza;
- la rimodulazione degli orari di lavoro, mediante l'anticipazione dell'avvio delle lavorazioni alle ore 5:00 e il ricorso alle fasce orarie serali e notturne, rappresenta una misura organizzativa adeguata a mitigare l'esposizione dei lavoratori al rischio da calore, assicurando al contempo una più efficiente realizzazione degli interventi programmati e una significativa riduzione delle interferenze con la viabilità ordinaria durante le ore diurne;
- le lavorazioni stradali sono per loro natura esotermiche e da effettuarsi con opportuna stagionalità, anche con riguardo alle esigenze di mobilità della collettività e considerazione del calendario scolastico;

Considerato inoltre che:

- l'esecuzione delle lavorazioni stradali a partire dalle ore 5:00, oltre che nelle fasce orarie serale e notturna, può comportare emissioni sonore e movimentazioni di mezzi e materiali suscettibili di incidere temporaneamente sulla quiete pubblica, rendendo necessario prevedere adeguate misure di mitigazione a tutela della popolazione residente;
- il vigente Regolamento di Polizia Locale, approvato con deliberazione di Consiglio n. 47 del 21/11/2018, all'art. 57 tutela la quiete pubblica e vieta comportamenti atti a disturbare la tranquillità delle persone in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui il rumore è prodotto;
- l'art. 64 del medesimo Regolamento prevede che, dalle ore 22:00 alle ore 07:00, debbano essere adottate tutte le cautele per evitare frastuono o rumore eccessivo durante il trasporto, il carico, lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle pubbliche vie e nelle pertinenze private;
- l'art. 5 del Regolamento di Polizia Locale consente l'adozione di ordinanze contenenti disposizioni generali e/o particolari rese necessarie da specifiche circostanze di tempo e luogo;
- l'esecuzione delle lavorazioni nelle prime ore del mattino e in orario serale e notturno, consente di ridurre significativamente le interferenze con il traffico veicolare e con la mobilità locale, limitando i disagi per cittadini e attività economiche;

Ritenuto che:

- sia necessario consentire, in via temporanea e straordinaria, l'estensione degli orari di lavoro per lavori stradali e connessi ai cantieri di opere pubbliche comunali, a partire dalle ore 5:00 del mattino e nelle fasce orarie serale e notturna, al fine di garantire la regolare e tempestiva esecuzione degli interventi programmati, riducendo al contempo le interferenze con la circolazione veicolare e i conseguenti disagi per l'utenza nelle fasce orarie di maggiore traffico;
- sia opportuno disciplinare tale deroga prevedendo specifiche prescrizioni a carico dei soggetti esecutori, finalizzate al contenimento delle emissioni sonore, alla tutela della quiete pubblica e alla sicurezza della circolazione e dei cantieri;

- sia necessario contemperare l'interesse pubblico alla rapida esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio con l'esigenza di tutela della quiete e del riposo della popolazione residente;

Ritenuto altresì che l'anticipazione dell'orario di avvio delle lavorazioni alle ore 5:00, e l'esecuzione di opere in orario serale e notturno, costituisca una misura organizzativa necessaria e ragionevole per contemperare l'esigenza di garantire la regolare esecuzione degli interventi pubblici per il rispetto dei cronoprogrammi dei lavori e il ripristino delle normali condizioni di funzionalità degli spazi pubblici, mediante la riduzione dell'esposizione prolungata al sole e alle elevate temperature nelle ore centrali della giornata, in coerenza con le finalità dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 72 del 03/06/2026;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Alfonsine;

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 50 e 54;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1197 del 21/09/2020;
- le Ordinanze Commissariali n. 13 e seguenti relative agli interventi di ripristino post-alluvione;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 72 del 03/06/2026;
- il vigente Regolamento di Polizia Locale, approvato con deliberazione di Consiglio n. 47 del 21/11/2018;
- il Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

1. **Di autorizzare**, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 15 settembre 2026, l'esecuzione dei lavori stradali connessi ai cantieri di opere pubbliche di competenza o interesse del Comune di Alfonsine a partire dalle ore 5:00, e in orario serale e notturno, qualora ciò sia necessario per esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza della circolazione, di contenimento dell'impatto sulla viabilità o di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti al rischio da calore, in deroga alle limitazioni orarie previste dai regolamenti comunali vigenti e dagli atti amministrativi incompatibili con la presente ordinanza;

2. **Di stabilire** che la deroga, di cui al punto 1, opera esclusivamente per le attività di cantiere preventivamente comunicate agli uffici comunali competenti e alla Polizia Locale, con indicazione almeno della localizzazione dell'intervento, della durata prevista, delle fasce orarie di esecuzione,

della tipologia delle lavorazioni, del referente di cantiere e delle eventuali modifiche alla viabilità.

3. **Di prescrivere** che, durante l'esecuzione delle lavorazioni nell'orario concesso in deroga, i soggetti esecutori adottino tutte le cautele tecniche, organizzative e gestionali necessarie a contenere le emissioni sonore, le vibrazioni e il disagio per la popolazione residente, privilegiando, nella fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 7:00 e nelle fasce serali e notturne, le lavorazioni meno impattanti sotto il profilo acustico e limitando allo stretto necessario quelle caratterizzate da maggiore rumorosità e le operazioni di carico, scarico, trasporto e movimentazione dei materiali.

4. **Di stabilire** che restano fermi l'obbligo di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di sicurezza stradale e di cantieristica temporanea, nonché l'obbligo di acquisire ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, ordinanza viabilistica o titolo comunque necessario ai sensi della normativa vigente.

5. **Di demandare** agli uffici comunali competenti e alla Polizia Locale la facoltà di impartire, in relazione ai singoli interventi, ulteriori prescrizioni operative finalizzate alla tutela della quiete pubblica, della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità.

6. **Di disporre** che la presente ordinanza acquista efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online e resta in vigore fino al 15 settembre 2026, salvo proroga, modifica o revoca.

AVVERTE

- che restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza della circolazione stradale, cantieristica temporanea e occupazione o manomissione del suolo pubblico.

- che la presente ordinanza non costituisce autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica eventualmente previsti dalla normativa statale e regionale vigente, salvo quanto espressamente consentito dalle disposizioni applicabili.

- che resta fermo l'obbligo, in capo ai soggetti esecutori, di acquisire ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, ordinanza viabilistica o titolo comunque necessario ai sensi della normativa vigente.

- che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza potrà comportare l'adozione dei provvedimenti conseguenti, compresa la sospensione delle lavorazioni non conformi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal vigente Regolamento di Polizia Locale.

- che, nei casi previsti dalla legge, l'inosservanza della presente ordinanza potrà comportare l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Alfonsine.

2. Che la presente ordinanza sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Polizia Locale della Bassa Romagna;
- Hera S.p.A.;
- Imprese esecutrici interessate, ove individuate;

- Prefettura di Ravenna;
- ARPAE Emilia-Romagna;
- Azienda USL della Romagna;

3. Che gli uffici comunali competenti provvedano, ove necessario, al coordinamento con i soggetti attuatori e con le imprese esecutrici, anche ai fini della programmazione degli interventi, della gestione delle eventuali modifiche alla viabilità e dell'informazione alla cittadinanza.

4. Che la Polizia Locale e gli altri organi di vigilanza competenti siano incaricati del controllo sull'osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento:

- potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso.

Ovvero:

- potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dello stesso.

Ufficio Responsabile del Procedimento: Comune di Alfonsine - Area LLPP e Patrimonio – Piazza Gramsci, 1 - Alfonsine (RA).

Sindaco
Riccardo Graziani